

***L'affidamento di impianti sportivi:
quali le procedure corrette***

***Scuola Regionale dello Sport delle Marche
Comune di Senigallia
Senigallia, 27 settembre 2014***

Avv. Alessandro Massari

- 1) Inquadramento e natura impianti e servizi sportivi
- 2) Quadro normativo di riferimento
- 3) Forme di gestione, opzioni, istituti e discipline applicabili
- 4) Procedure di affidamento della concessione
 - piccoli impianti privi di rilevanza economica
 - impianti aventi rilevanza economica

Lo Sport nella Comunità Europea

Si intende per sport "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"

(art. 2 della Carta Europea dello Sport).

Lo Sport nella Comunità Europea

La Commissione Europea attribuisce allo sport cinque funzioni:

- *educativa,*
- *sanitaria,*
- *sociale,*
- *culturale,*
- *ludica.*

La Commissione Europea ha inoltre sottolineato l'interdipendenza tra l'attività sportiva e le attività economiche che essa genera

Principi comunitari nella gestione impianti
Carta europea dello sport, 1992
Articolo 4 - Impianti Sportivi e Attività

1. L'accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status.

Principi comunitari nella gestione impianti
Carta europea dello sport, 1992
Articolo 4 - Impianti Sportivi e Attività

2. Saranno presi provvedimenti affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di praticare lo sport; altre misure supplementari saranno prese – ove necessario – al fine di consentire sia ai giovani più dotati, sia ai disabili e ai gruppi più svantaggiati, di beneficiare realmente di tali possibilità'.

Principi comunitari nella gestione impianti
Carta europea dello sport, 1992
Articolo 4 - Impianti Sportivi e Attività

3. *Poiché la pratica dello sport dipende in parte, dal numero, dalla varietà e dalla accessibilità degli impianti sportivi, la loro pianificazione globale è di competenza dei poteri politici. Questi terranno conto delle esigenze nazionali, regionali e locali, nonché degli impianti pubblici, privati e commerciali già esistenti. **I responsabili prenderanno provvedimenti per assicurare la buona gestione e la piena utilizzazione degli impianti, in tutta sicurezza.***

Principi comunitari nella gestione impianti
Carta europea dello sport, 1992
Articolo 4 - Impianti Sportivi e Attività

4. *I proprietari di impianti sportivi prenderanno le misure necessarie per facilitarne l'accesso da parte di gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisici e mentali.*

Funzione sociale e
Principio di massima fruizione degli impianti

- Art. 90 L.289/2002

c.24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.

Servizi sportivi come servizi pubblici locali

***I SERVIZI EROGATI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI
E DAL SISTEMA SPORTIVO LOCALE***

sono servizi pubblici locali (art.112 TUEL)

“1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

Servizi sportivi come servizi pubblici locali

“Sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, come nel caso della gestione di impianti sportivi comunali”

(C.d.S., IV, 6325/2000; C.d.S., VI, n. 1514/2001, Tar Lombardia Milano sez.III n.5633/2005)

Servizi sportivi come servizi pubblici locali

<< Secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (Cfr: Cons. St. V Sez. 6.12.2007, n. 6276), sono servizi pubblici non solo i servizi specificamente denominati tali dalla legge e riservati ai comuni e alle province, ma tutte le attività di produzione di servizi rispondenti a fini di utilità e di promozione sociale.

Un centro sportivo strutturato in una piscina, di proprietà comunale, è un bene che per sua natura è destinata ad essere adibita ad un uso pubblico. ***L’attività ad essa inerente, pertanto, ha tutte le caratteristiche per essere qualificata come un servizio pubblico***>>

Consiglio di Stato sez.V 8/9/2008 n. 4265

Servizi sportivi come servizi pubblici locali

Rientra nella categoria del servizio pubblico l'affidamento, tramite convenzione, a soggetto privato, della gestione per l'uso pubblico degli impianti sportivi comunali (abbinata alla loro custodia e manutenzione), secondo la disciplina dettata dal Comune medesimo e sotto la vigilanza dello stesso, con pagamento della relativa tariffa da parte dei fruitori delle strutture (singoli cittadini, associazioni, società sportive), a remunerazione dell'attività di gestione.

Tar Puglia Lecce sez.III 17/11/2008 n. 3330

Servizi sportivi come servizi pubblici locali

Il servizio di gestione di impianti sportivi pubblici (nella specie, la piscina comunale) produce utili economici anche rilevanti e riveste pertanto natura di servizio pubblico a rilevanza economica. Né ad escludere tale natura è sufficiente il fatto che le tariffe praticate dal gestore debbono essere concordate con il comune e che esistono altri vincoli a carico dell'aggiudicatario, in quanto questo risponde pur sempre alla finalità ultima del servizio, che è quella di consentire alle società sportive ed ai singoli utenti di poter utilizzare un impianto sportivo pubblico (e del resto quello della sottoposizione delle tariffe all'approvazione dell'autorità concedente è un fenomeno del tutto comune in materia di concessioni di beni e servizi pubblici).

TAR Marche sez. I 24/1/2013 n. 73

Servizi sportivi come servizi pubblici locali

I tratti distintivi del servizio pubblico sono ravvisabili nel servizio di gestione della piscina comunale ..

Difatti si tratta di **un'attività oggettivamente correlata alla realizzazione di interessi pubblici** essendo funzionale, per le sue caratteristiche intrinseche, a consentire a qualunque interessato lo svolgimento di attività sportiva, strettamente connessa con la tutela della salute che l'art. 32 della Costituzione individua quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...

D'altro canto è evidente che si tratta di **un'attività prestata direttamente in favore degli utenti per soddisfare interessi di rilevanza generale**" (Tar Lombardia, III, 13 novembre 2009, n. 5021). Tale principio di fondo deve trovare concreta attuazione nella necessaria osservanza da parte del gestore di **livelli minimi di servizio, per quantità e qualità, nonché nella continuità e regolarità del medesimo in favore della collettività degli utenti.**

La predetta verifica fattuale deve essere compiutamente assolta dall'ente locale, al fine di configurare correttamente l'affidamento in oggetto in termini di concessione di pubblico servizio.

(C.d.C., sez. controllo Lombardia, deliberazione 14.3.2011 n.124)

Il quadro normativo sui SPL

Art. 113 TUEL

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica

(articolo così sostituito dall'art. 35, comma 15, legge n. 448 del 2001)

(articolo abrogato nelle parti incompatibili con l'articolo 23-bis della legge n. 133 del 2008 in forza del comma 11 di quest'ultima norma)

(l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 20 luglio 2012)

Il quadro normativo sui SPL

Art. 113 TUEL

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la **tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore**. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164.
- 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

Il quadro normativo sui SPL

Art. 113 TUEL

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
- 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

Il quadro normativo sui SPL

Art. 113 TUEL

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
 - a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
 - b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

Il quadro normativo sui SPL

Art. 113 TUEL

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da **contratti di servizio**, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

Il quadro normativo sui SPL

Art. 113-bis TUEL

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
(articolo dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza 27
luglio 2004, n. 272)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

Il quadro normativo sui SPL

Art. 113-bis TUEL

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
(articolo dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza 27
luglio 2004, n. 272)

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. (abrogato)
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Il quadro normativo sui SPL

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Art. 34. Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

20. Per i **servizi pubblici locali di rilevanza economica**, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, **l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione**, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Il quadro normativo sui SPL

- In seguito all'abrogazione dell'articolo 4 L.148/2011, pertanto, il riferimento generale risulta costituito dalla **disciplina europea** (direttamente applicabile) e
- dalle **norme settoriali** in vigore a cui si aggiungerà la Direttiva europea sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
- **Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014** sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (da recepire)

Il problema della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici sportivi

La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato.

(T.A.R. Liguria II Sez., 28/4/2005 n°527, Tar Sardegna sez.I 2/8/2005 n. 1729, Tar Lombardia Milano sez.III 20/12/2005 n. 5633)

Il problema della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici sportivi

*“La rilevanza economica va intesa come possibilità (valutabile anche in concreto e non solo in astratto) che dalla gestione del servizio si ricavi un profitto e come **contendibilità sul mercato del servizio**. La giurisprudenza, ai fini della individuazione, adotta un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio*

(Consiglio di Stato sez. VI 18/12/2012 n. 6488).

Il problema della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici sportivi

*Sono da considerare a rilevanza economica i servizi di gestione del centro educativo diurno per minori, servizio di mensa sociale, assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, consegna di pasti caldi a domicilio, servizi di gestione del centro di aggregazione per anziani, servizi relativi a parcheggi pubblici, **servizi connessi ad impianti sportivi**, servizi di trasporto pubblico scolastico, turistico, di disabili, ecc.*

(C.d.S. sez. V 30/8/2006 n. 5072)

Il problema della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici sportivi

*Se pure è vero che i servizi in parola sono connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, non di meno è intrinseca, nell'espletamento degli stessi, anche una rilevante componente economica tesa ad assicurare **non la mera copertura delle spese sostenute, ma anche un potenziale profitto d'impresa.***

*Non può aversi riguardo, in definitiva, in ipotesi siffatte, all'astratta natura del servizio di cui si tratta (se di rilevanza sociale o meno), ma **alla concreta natura del suo espletamento, ai suoi specifici connotati economico-organizzativi, alla natura del soggetto chiamato ad espletarlo.***

(C.d.S. sez. V 30/8/2006 n. 5072)

Il problema della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici sportivi

L'impianto è composto da un edificio con tre piscine ... e spazi di servizio con annesso bar, piscina all'aperto, spazio verde destinato a solarium ed aree di pertinenza .. Non può condividersi che le caratteristiche strutturali dell'impianto siano tali da privarlo, intrinsecamente, di rilevanza economica, sembrando piuttosto che l'incapacità di essere condotto in modo economicamente proficuo derivi dalla determinazione contingente di praticare tariffe di particolare favore. Ma ciò corrisponde ad una scelta gestionale che può essere successivamente modificata in modo che l'esercizio dell'impianto sia fonte di profitto..” (C. Stato, V, dec. n. 5097/2009). In sintesi, il criterio della “redditività potenziale” depone nel senso della qualificazione della gestione degli impianti natatori in termini di servizio pubblico dell'affidamento diretto da parte dell'ente locale.

(C.d.C., sez. controllo Lombardia, deliberazione 14.3.2011 n.124)

Il problema della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici sportivi

Regolamento Regione Marche 7 agosto 2013, n. 4

Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)

Art. 15 (Affidamento della gestione)

- 1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della l.r. 5/2012, sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della l.r. 5/2012, mediante procedure a evidenza pubblica che tengono conto della diversa tipologia e della rilevanza economica o meno del singolo impianto nel rispetto della normativa europea e statale vigente.*

Il problema della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici sportivi

L.R. Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27

Art. 1, comma 2:

Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;*
- b) impianti **aventi rilevanza economica** quelli che sono atti a produrre utili.*

Il problema della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici sportivi

L.R. Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27

Art. 3, comma 1.

Gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica;*

Il problema della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici sportivi

L.R. Emilia Romagna 6 luglio 2007 n.11

Art. 2, comma 2

Sono esclusi dalla presente legge:

- a) gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);*
- b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali, anche attraverso convenzioni tra gli enti stessi, nonché gestiti da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche consortili, da loro costituite, o da associazioni e istituzioni da loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al comma 3.*

Obbligo di gara ... anche per gli impianti privi di rilevanza economica

- La necessità della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali discende dall'art. 2 L.R. Lombardia 24.12.2006 n. 27, il quale consente agli enti territoriali di differenziare la procedura di selezione in relazione alla rilevanza economica o meno dell'impianto, ma nel contempo stabilisce che vanno comunque rispettati i principi di trasparenza, correttezza, imparzialità ed adeguata pubblicizzazione e che la proposta deve essere individuata secondo i criteri ivi indicati. **Per cui in ogni caso va posta in essere dall'ente locale una procedura di evidenza pubblica anche se semplificata pure per gli impianti privi di rilevanza economica.**

Consiglio di Stato sez. V 29/12/2009 n. 8914

Obbligo di gara ... anche per gli impianti
privi di rilevanza economica

L. 241/1990

Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

**IL QUADRO NORMATIVO
in materia di sport ed impianti sportivi**

- **LIVELLO COMUNITARIO**
Carta europea dello Sport
- **Livello STATALE:** Ordinamento sportivo
*Principi fondamentali in materia di ordinamento sportivo
(dimensione agonistico-professionistica)
Art. 90 L.289/2002: favore per le ass. e soc. dilettantistiche
Legislazione speciale per i grandi eventi*
- **Livello REGIONALE:** Gestione degli impianti
*Legislazione concorrente in materia di ordinamento sportivo
Legislazione sulla realizzazione e gestione impianti
Legislazione in attuazione art.90 L.289/2002*
- **Livello LOCALE:** Regolamenti sugli impianti sportivi
Carta dei servizi sportivi

Normativa STATALE

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

(GU n.305 del 31-12-2002 - Suppl. Ordinario n. 240)

Art. 90 - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

24. *L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.*

Normativa STATALE

Art. 90 - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

25. *Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e **previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.** Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.*

Normativa STATALE

Art. 90 - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE in materia di sport ed impianti sportivi

- LEGGE REGIONE MARCHE 2 aprile 2012, n. 5
Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero
- REGOLAMENTO REGIONE MARCHE 7 agosto 2013, n. 4
Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)
- LEGGE REGIONE MARCHE 22 ottobre 2001, n. 22
Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.

L.R. Marche 2 aprile 2012 n. 5

- Art. 18 (Affidamento)
- 1 Il presente Capo disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002
 2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli **impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali**, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
 3. L'uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

L.R. Marche 2 aprile 2012 n. 5

- Art. 19 (Modalità)
1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, **in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente**.
 2. La gestione degli impianti sportivi è **affidata, in via preferenziale**, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.
 3. Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari **convenzioni** che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità del presente Capo.

L.R. Marche 2 aprile 2012 n. 5

- Art. 19 (Modalità)
- 4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.
- 5. Nel regolamento di cui all'articolo 24 sono definiti i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento degli impianti sportivi.
- 6. Sono **escluse** dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

L.R. Marche 2 aprile 2012 n. 5

Art. 24 (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare. Il regolamento contiene, in particolare:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività informativa e di monitoraggio di cui all'articolo 9;
 - b) i criteri e le modalità di concessione della fidejussione regionale indicata all'articolo 15;
 - c) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di cui all'articolo 16 e ogni altra disposizione necessaria a dare applicazione alle norme di cui al Capo VI con particolare riferimento a:
 - 1) vigilanza sulle attività e controllo degli impianti e delle attrezzature;
 - 2) termini e modalità di adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti previsti dal regolamento medesimo;
 - 3) livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
 - d) le modalità con cui i gestori di impianti sportivi consentono l'uso degli stessi da parte di associazioni e società sportive, nonché di gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nella Regione.
2. Il regolamento assicura altresì che i contributi previsti dalla presente legge siano erogati a enti e società sportive che hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 376/2000.

L.R. Marche 2 aprile 2012 n. 5

Art. 15 (Fidejussione regionale)

1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici indicati all'articolo 14 possono essere garantiti da fidejussione regionale, da concedere secondo i criteri e le modalità determinati dal regolamento di cui all'articolo 24..

Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013, n. 4

Art. 15 (Affidamento della gestione)

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della l.r. 5/2012, sono individuati tra coloro che presentano **idonei requisiti** e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della l.r. 5/2012, **mediante procedure a evidenza pubblica che tengono conto della diversa tipologia e della rilevanza economica o meno del singolo impianto nel rispetto della normativa europea e statale vigente.**
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013, n. 4

Art. 16 (Requisiti e criteri per l'affidamento)

1. Nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, gli enti territoriali tengono conto in particolare del **possesso dei seguenti requisiti** in capo ai soggetti richiedenti:
 - a) **rispondenza** dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
 - b) **esperienza** nella gestione degli impianti sportivi;
 - c) **qualificazione** degli istruttori e degli allenatori;
 - d) **livello di attività svolta**;
 - e) attività svolta a favore dei **giovani, dei disabili e degli anziani**;
 - f) **anzianità** di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - g) **numero di tesserati** per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013, n. 4

Art. 16 (Requisiti e criteri per l'affidamento)

2. Gli enti territoriali possono individuare ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati al comma 1, anche con riferimento **all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate**.
3. A ciascuno degli elementi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare adeguatamente in sede di gara.
4. Il totale dei valori assegnati ai sensi del comma 2 non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati

TAR Marche sez. I 24/1/2013 n. 73

“È illegittimo il bando di gara per l'affidamento della gestione della piscina comunale nella parte in cui prevede come **requisito preferenziale l'essere il gestore una società sportiva avente sede nel territorio comunale**, atteso che tale previsione viola la normativa regionale di riferimento, ed in particolare gli artt. 18 e 19 della l.r. n. 5/2012, attuativi dell'art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002.

L'art. 18, comma 3, prevede espressamente che "L'uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato", mentre l'art. 19, per quanto di interesse, dispone che "1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente. 2. La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. 3. Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità del presente capo. 4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie".

TAR Marche sez. I 24/1/2013 n. 73

“... Come è evidente, le predette disposizioni **vietano la limitazione della partecipazione ai soli soggetti aventi sedi nel Comune che indice la gara.**

Questa limitazione non potrebbe, come suol dirsi, essere "fatta rientrare dalla finestra" **sub specie di criterio preferenziale di aggiudicazione**, tanto più quando tale criterio prevale in maniera del tutto irragionevole su altri che hanno la logica priorità (in primis, ovviamente, la convenienza dell'offerta tecnico-economica), soprattutto in tempi di notevole contrazione delle risorse finanziarie a disposizione degli enti locali”.

Quadro delle fonti per l'affidamento di appalti di servizi e concessioni

DIRITTO COMUNITARIO Principi trattato - Direttive	<i>Primato del diritto comunitario (disapplicazione norme interne in contrasto)</i>
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E NORMATIVA EXTRA CODICEM	<i>- Recepimento nuove direttive Ce - Disciplina attività sotto soglia</i>
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE (DPR 207/2010)	<i>- Disciplina di dettaglio lav – serv - forn</i>
NORMATIVA REGIONALE INTEGRATIVA	<i>- Programmazione ll.pp. - Responsabile Proc. – Sicurezza - Approvazione progetti a fini urb./espr.</i>
REGOLAMENTI INTERNI	<i>- Regolamento dei contratti - Reg. spese in economia</i>
LEX SPECIALIS Bando – lettera invito	<i>-Disciplina singola procedura</i>

Gestione degli impianti

La gestione di un impianto sportivo consiste in quel complesso di attività e mezzi necessari per una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati per lo sport, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili.

Gestione degli impianti

**Gestione
Singolo impianto**
(a rilevanza economica;
privo di rilevanza economica)

**Gestione unitaria
intero Sistema
sportivo cittadino**

**Modelli organizzatori
tipici dei servizi a
rilevanza economica**
**TUTELA DELLA
CONCORRENZA**

**Modelli propri dei servizi
privi di ril. Economica**
AUTONOMIA DELL'ENTE
Principi di sussidiarietà
orizzontale



GESTIONE UNITARIA SISTEMA SPORTIVO CITTADINO

**NEI CASI DI NON AGEVOLE INDIVIDUAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA
COMPLESSIVA DEL SISTEMA IMPIANTISTICO:
ELEMENTO DECISIVO E' LA SCELTA POLITICA DI FONDO
OPERATA DALL'AMMINISTRAZIONE NEL VALORIZZARE**

- **LA PREVALENZA DELL'ELEMENTO SOCIALE-PROMOZIONALE DELLO
SPORT NELLA COMUNITA' LOCALE - QUALE SERVIZIO DA EROGARE
CON PROPRIE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE CON L'IMPIEGO DI
RISORSE PUBBLICHE E CON IL COINVOLGIMENTO DELLA REALTA'
ASSOCIAZIONISTICA LOCALE NEL QUADRO DELLA SUSSIDIARIETA'
ORIZZONTALE**

OVVERO

- **L'ATTITUDINE DEL SISTEMA IMPIANTISTICO A PRODURRE ENTRATE O
AD ESSERE COMUNQUE GESTITO CON CRITERI MANAGERIALI
MEDIANTE STRUMENTI IMPRENDITORIALI E SOCIETARI RICORRENDO
ALLE COMPETENZE SPECIALISTICHE GESTIONALI PRESENTI SUL
MERCATO**



Concessione in uso sportivo

- Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell'art. 826 comma ultimo c.c. essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo
- Il rapporto tra ente e terzo è di tipo concessorio
- Si differenzia dalla locazione poiché questa si riferisce a beni del patrimonio disponibile
- La concessione in mero "uso sportivo" è diversa dalla concessione in gestione dell'impianto: non si attribuisce lo sfruttamento economico dell'impianto ma il mero utilizzo per finalità sportive degli spazi concessi
- Affidamento concessioni in uso: rispetto principi generali di trasparenza e imparzialità (L.241/1990) e dei regolamenti interni
- Affidamento concessione del servizio di gestione impianto: rispetto principi del Trattato CE (art. 30 dlgs. 163/2006; art. 23-bis L.133/2008))
- Al provvedimento concessorio si associa un disciplinare o contratto accessivo teso a disciplinare i rapporti tra concedente e concessionario (obblighi, responsabilità, ecc.)

Gestione impianto


GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA IMPIANTO

- manutenzione impianto
- servizi generali
- riscossione tariffe

GESTIONE ORGANIZZATIVA (SERVIZI SPORTIVI)

- utilizzo spazi sportivi
- corsi di avviamento e pratica sportiva
- organizzazione manifestazioni sportive

Modalità di gestione diretta



Affidamento servizi manutentivi

- APPALTO DI SERVIZI (all.IIA Dlgs. 163/2006)
- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA (art. 125 Dlgs. 163/2006)
- CONTRATTI APERTI
- AFFIDAMENTO IN DEROGA ALLE COOPERATIVE SOCIALI "B" (art. 52 Dlgs. 163/2006 e art. 5 L.381/1991)

Affidamento servizi sportivi

- SONO APPALTI DI SERVIZI E NON CONCESSIONI DI SERVIZI
- RIENTRANO TRA I SERVIZI DELL'ALL. IIB AL CODICE – SONO SOTTRATTI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE SUGLI APPALTI DI SERVIZI
- APPLICAZIONE DI SOLE ALCUNE NORME DEL CODICE (art. 20, 21, 27 dlgs. 163/2006)

Affidamento servizi sportivi

- Art. 20 Codice dei contratti pubblici
(Appalti di servizi elencati nell'allegato II B)

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

(Servizi sociali, sanitari, legali, formazione, ristorazione, sicurezza, ricreativi, culturali, sportivi, ecc.)

Affidamento servizi sportivi

- Servizi sportivi compresi nell'allegato II B
Codice dei contratti pubblici

92600000-7 Servizi sportivi

92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi

92620000-3 Servizi connessi allo sport

92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive

92622000-7 Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive

Affidamento servizi sportivi

Art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi)

L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. **L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.**

***Comunicazione interpretativa
Commissione Europea 23.6.2006***

“Sul diritto comunitario applicabile agli appalti pubblici non soggetti in tutto o in parte alle disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti”

- appalti sotto soglia
- appalti servizi allegato IIB
- concessioni di servizi

***Comunicazione interpretativa
Commissione Europea 23.6.2006***

La CGCE ha definito un insieme di norme fondamentali per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del trattato CE. I principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione sulla base della nazionalità **comportano un obbligo di trasparenza che, conformemente alla giurisprudenza della CGCE «consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione».**

***Comunicazione interpretativa
Commissione Europea 23.6.2006***

Tali norme si applicano all'aggiudicazione di concessioni di servizi, agli appalti inferiori alle soglie e agli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE quando si tratta di aspetti non disciplinati dalle predette direttive. ***La Corte ha esplicitamente dichiarato che «sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato».***

***Comunicazione interpretativa
Commissione Europea 23.6.2006***

- Le norme derivate dal trattato CE si applicano soltanto alle aggiudicazioni di appalti che hanno sufficiente rilevanza per il funzionamento del mercato interno. Sotto questo profilo, la CGCE ha considerato che in singoli casi *«a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato»*, ***un'impresa con sede in un altro Stato membro non avrebbe interesse*** all'aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, *«gli effetti sulle libertà fondamentali ... dovrebbero essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti»* per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto primario della Comunità.

***Comunicazione interpretativa
Commissione Europea 23.6.2006***

- ***La Commissione è del parere che la prassi consistente nel prendere contatto con un certo numero di potenziali offerenti non è sufficiente a tale riguardo, anche se l'amministrazione aggiudicatrice si rivolge ad imprese di altri Stati membri o si sforza di entrare in contatto con l'insieme dei potenziali fornitori.***
- Un approccio selettivo di questa natura non può escludere qualunque discriminazione nei confronti dei potenziali offerenti di altri Stati membri, e in particolare dei nuovi arrivati sul mercato

***Comunicazione interpretativa
Commissione Europea 23.6.2006***

- ***Pertanto, il solo modo di rispettare i requisiti definiti dalla CGCE consiste nella pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto. Tale avviso pubblicitario deve essere **pubblicato dall'amministrazione aggiudicatrice nell'intento di aprire alla concorrenza l'aggiudicazione dell'appalto.*****

Comunicazione interpretativa Commissione Europea 23.6.2006

- Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici scegliere il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità dei loro appalti. La loro scelta deve essere guidata da una valutazione **dell'importanza dell'appalto per il mercato interno, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato.**
- **Quanto più interessante è l'appalto per i potenziali offerenti di altri Stati membri, tanto maggiore deve essere la copertura. In particolare, un'adeguata trasparenza per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE il cui importo superi le soglie di applicazione di tali direttive implica di solito la pubblicazione in un mezzo di comunicazione largamente diffuso.**

Comunicazione interpretativa Commissione Europea 23.6.2006

- Quali forme di pubblicità adeguate e frequentemente utilizzate, è opportuno citare: — Internet
L'ampia disponibilità e la facilità di utilizzazione di Internet rendono gli avvisi pubblicitari di appalti pubblicati sui siti molto più accessibili, in particolare per le imprese di altri Stati membri e le PMI interessate ad appalti di importo limitato. Internet offre un'ampia gamma di possibilità per la pubblicità degli appalti pubblici;
- Gli avvisi pubblicitari **sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice sono flessibili ed efficaci** sotto il profilo dei costi. Essi devono essere presentati in modo che i potenziali offerenti possano venire a conoscenza delle informazioni agevolmente. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di pubblicare tramite Internet informazioni su future aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» nel quadro del loro **profilo di committente.**

Comunicazione interpretativa Commissione Europea 23.6.2006

- **I portali Internet creati specificamente per gli avvisi pubblicitari di appalti hanno una visibilità più elevata** e possono offrire maggiori opzioni di ricerca. Sotto questo profilo, la creazione di una piattaforma specifica per gli appalti di valore limitato con una directory per i bandi di gara con sottoscrizione via e-mail rientra tra le migliori pratiche, in quanto sfrutta pieno le possibilità offerte da Internet per accrescere la trasparenza e l'efficienza.

— *Le Gazzette ufficiali nazionali, i bollettini nazionali specializzati nella pubblicazione di annunci di appalti pubblici, i quotidiani a diffusione nazionale o regionale o le pubblicazioni specializzate.*

Comunicazione interpretativa Commissione Europea 23.6.2006

— *Mezzi di pubblicazione locali*

Le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare a ricorrere a mezzi di pubblicazione locali, quali i quotidiani locali, i bollettini d'informazione comunali o anche gli albi pretori. Questi mezzi garantiscono tuttavia solo una diffusione strettamente locale e in quanto tali possono risultare adeguati in casi particolari, ad esempio quando si tratta di appalti di importo minimo che presentano un interesse unicamente per il mercato locale.

— *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea//TED (Tenders Electronic Daily)*

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale non è obbligatoria ma può costituire un'opzione interessante, in particolare quando si tratta di appalti d'importo elevato..

***Comunicazione interpretativa
Commissione Europea 23.6.2006***

- L'obbligo di trasparenza non comporta necessariamente l'obbligo di presentare un invito formale a presentare offerte.
- L'avviso pubblicitario può quindi limitarsi ad una succinta descrizione degli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione, accompagnata da un invito a prendere contatto con l'amministrazione aggiudicatrice.

**Direttiva Min. Riforme e innovazioni nella P.A.
n. 2/2007**

6. Pubblicità delle procedure contrattuali delle amministrazioni

L'art.54, comma 1, lett. f) del Codice dell'Amministrazione Digitale impone alle amministrazioni di rendere disponibili sui siti istituzionali, tra l'altro, "l'elenco di tutti i bandi di gara".

Siffatto adempimento deve integrarsi con quanto previsto nell'art.66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, secondo cui "gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Direttiva Min. Riforme e innovazioni nella P.A.
n. 2/2007

*Al fine di incrementare il regime di pubblicità e conoscenza dell'azione delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le amministrazioni destinatarie ad ampliare gli atti pubblicati, rendendo conoscibili tutte le **negoziazioni** relative a servizi, forniture o lavori, il cui importo presunto sia superiore ai 20.000 euro, nonché gli **esiti** delle medesime procedure. Tutta l'attività finalizzata all'acquisizione di beni, servizi o realizzazione di opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter essere consultabile da chiunque.*

Direttiva Min. Riforme e innovazioni nella P.A.
n. 2/2007

Il dirigente responsabile della struttura committente, è tenuto a curare le procedure necessarie per garantire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Il rispetto di tale adempimento integra elemento di valutazione del dirigenti.

Comunicato Autorità di vigilanza
30.11.2007

“Nella Comunicazione interpretativa la Commissione U.E. ha fornito agli stati membri della U.E. ulteriori e più precise indicazioni sulle modalità di affidamento degli appalti in questione, da cui si ricava una più completa disciplina rispetto a quanto sancito dal citato art. 27 del Codice dei contratti pubblici...

Si invitano le Stazioni appaltanti, quando in particolare affidano servizi compresi nell'allegato II B al Codice dei contratti pubblici **il cui importo superi la soglia di applicazione della normativa comunitaria** (cfr. art. 28 del Codice), ad osservare le indicazioni fornite con detta Comunicazione interpretativa, soprattutto per quanto riguarda le forme di pubblicità da adottare, che devono essere improntate al criterio di ampia diffusione ed adeguatezza”.

Comunicato Autorità di vigilanza
30.11.2007

“A tal fine, appare necessario che l'affidamento sia preceduto dalla pubblicazione di avviso o bando sul sito informatico della stazione appaltante, sui siti informatici di cui al D.M. n. 20 del 6 aprile 2001 e sui quotidiani, non escludendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su quella della Unione europea per appalti di consistente rilevanza economica.



Autorità di vigilanza contratti pubblici Deliberazione 6/3/2007 n. 72

- Per l'affidamento dei contratti in tutto o in parte sottratti all'applicazione del Codice devono essere comunque osservati i principi generali indicati nel 1° comma dell'art 27 del Codice.
- Ai fini dell'affidamento di tali contratti, occorre tenere conto della "Comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinata dalle direttive appalti pubblici" emanata dalla Commissione europea, pubblicata in G.U. dell'Unione Europea del 1° agosto 2006, n. C 179.
- **Tali contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria possono essere affidati in economia, nel rispetto delle regole fissate dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici e tenuto conto della disciplina transitoria che si ricava dall'art. 253, comma 22 di detto Codice.**

81

Affidamento servizi sportivi

- Possono essere inseriti nel regolamento per gli interventi in economia e seguono la relativa disciplina (regola della gara ufficiosa tra 5 soggetti per importi \geq € 20.000; affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000)
- Per importi inferiori alle soglie comunitarie è possibile fare applicazione dell'art. 27 Dlgs. 163/2006 e preferibilmente pubblicazione di avviso indicativo
- Per importi superiori alle soglie comunitarie devono essere affidati preferibilmente mediante procedura su avviso pubblico
- La procedura concorrenziale non deve fare tuttavia applicazione della complessa disciplina del codice dei contratti pubblici, fatta salva l'applicazione dei principi tipici delle gare



2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel **diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.**

Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

RELAZIONE AL CODICE

“In particolare Corte di giustizia 7 dicembre 2000, c-324/1998 e Corte di giustizia 13 ottobre 2005, C-458/2003, hanno affermato che occorre un adeguato livello di pubblicità, e che gli Stati membri non possono mantenere in vigore norme che consentano l’attribuzione di concessioni di servizi senza gara”.

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, comma 7.

[Art. 143, c.7.:

L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione].

Regolamento attuativo Codice dei contratti pubblici

- Art. 278 – Finanza di progetto nei servizi
 1. Nella finanza di progetto relativa alla concessione di servizi le **proposte** contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico - finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione.

Regolamento attuativo Codice dei contratti pubblici


2. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. **In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.**

Regolamento attuativo Codice dei contratti pubblici

3. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, **ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso**. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. **E' fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.**

Regolamento attuativo Codice dei contratti pubblici

4. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.



GESTIONE IN CONCESSIONE

Art. 90, c.25, L.289/2002

- *Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, **la gestione** è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di **convenzioni** che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.*
- *Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.*

GESTIONE IN CONCESSIONE

*Art. 90, c.25, L.289/2002
Problematiche applicative*

- *Lo Stato è intervenuto a disciplinare aspetti nella gestione dei servizi pubblici nella quale non è ravvisabile la tutela della concorrenza.*
- *La preferenza ad alcuni soggetti nell'affidamento della gestione degli impianti non può prescindere dai superiori principi comunitari di tutela della concorrenza e non può quindi valere in modo indiscriminato.*
- *Quando l'impianto assume rilevanza economica l'art.113 Tuel (ora art. 23-bis L.133/2008) prevede che le norme dettate in materia di s.p.l. sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore*
- *L'art.90 è stato introdotto dalla L. 289/2002, mentre l'art.113 è stato riformulato da ultimo dalla L.350/2003 (prevalenza per criterio cronologico)*

CONVENZIONE

Art. 90 c.25 L.289/2002 ss.mm.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO CONVEZIONE



OBBLIGO DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

- *art. 90 L.289/2002 "criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari".*
- *principi generali dell'azione amministrativa di imparzialità e trasparenza (L.241/1990)*
- *legislazione regionale attuativa: eccezionalità affidamenti diretti*

CONVENZIONE

Art. 90 c.25 L.289/2002 ss.mm.

L'art. 90, comma 25, della n. 289/2002 non esclude affatto che l'Ente territoriale, per l'affidamento della gestione di impianti sportivi, sia tenuto ad indire una procedura selettiva improntata ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento; al contrario, **la necessità della gara** risulta confermata dal contenuto della stessa disposizione secondo cui l'Ente territoriale, nell'affidare la gestione degli impianti in argomento, deve comunque predeterminare criteri per l'individuazione degli affidatari.

CONVENZIONE

Art. 90 c.25 L.289/2002 ss.mm.

Non soddisfa le predette esigenze di trasparenza l'avviso emanato dall'amministrazione comunale, per le modalità insufficienti con cui è pubblicato (albo pretorio comunale e bacheche delle principali vie cittadine), sia laddove non indica alcun elemento utile in grado di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti alla selezione perché non specifica alcun criterio obiettivo di selezione.

(Tar Lombardia – Milano, sez.III 20/12/2005 n. 5633

CONVENZIONE

Art. 90 c.25 L.289/2002 ss.mm.

Non vale a giustificare la mancata indizione di una procedura di selezione pubblica il fatto che la Regione non ha emanato disposizioni sulle modalità di affidamento di tali impianti (come previsto dall' art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002) in quanto, in assenza di detta regolamentazione, valgono i principi generali sopra indicati in tema di gare indette da una pubblica amministrazione.

(Tar Lombardia – Milano, sez.III 20/12/2005 n. 5633

CONVENZIONE

Art. 90 c.25 L.289/2002 ss.mm.

La giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto afferma costantemente che, **anche nel caso di scelta del concessionario, sia necessario ricorrere a procedure selettive in grado di garantire trasparenza (anche attraverso un'adeguata pubblicità)**, imparzialità e parità di trattamento. In particolare, va osservato che l'obbligo di dare corpo a forme idonee di pubblicità deriva in via diretta dai principi del Trattato dell'Unione Europea, direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne.

CONVENZIONE

Art. 90 c.25 L.289/2002 ss.mm.

Vale in questa sede precisare che, alla stregua della comunicazione della Commissione europea del 12.4.2000 (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. C 121 del 29/4/2000), i principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all'importanza della fattispecie, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta dal Trattato, **anche alle fattispecie non interessate (nella specie concessione di servizi)** da specifiche disposizioni che regolamentino una puntuale procedura competitiva (cfr, Cons. St., sez. V, n. 168/2005).

CONVENZIONE

Art. 90 c.25 L.289/2002 ss.mm.

Anche se non si tratta di un rapporto che non assume rilievo comunitario, pur tuttavia i principi sopra espressi hanno valenza generale in ragione della diretta applicazione in ambito nazionale delle norme del Trattato. In questo quadro, le norme della contabilità generale dello Stato (artt. 35 e ss. del R.D. n. 827/1924) vanno applicate in modo da rispettare i predetti principi comunitari che, per la scelta del concessionario, impongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica commisurate, quanto a proporzionalità e congruità, all'importanza della fattispecie.

CONVENZIONE

Art. 90 c.25 L.289/2002 ss.mm.

Quanto sopra vale **anche nel caso in cui si voglia far rientrare la fattispecie in esame nella concessione di bene pubblico** in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cit. cit. Cons. St., sez. VI, n. 168/2005), i predetti principi di derivazione comunitaria risultano applicabili anche in questi casi. Ed invero, **l'indifferenza comunitaria al nomen** della fattispecie fa sì che la sottoposizione ai principi di evidenza trovi il suo presupposto nella circostanza che, con la concessione di bene pubblico, si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Concessione in gestione

IMPIANTO A RILEVANZA ECON.

- Prevalenza principi Comunitari di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza
- Procedura aperta a tutti i soggetti operanti sul mercato

- Art. 30 Dlgs. 163/2006
- Art. 113 TUEL e 23bis L.133/08
- Comunic. interpr. CE

IMPIANTO PRIVO DI RIL. ECON.

- Valorizzazione org. sportive nel quadro della sussidiarietà orizz.
- Riserva ai soggetti del terzo settore (art. 90, L.289/2002) mediante convenzione
- Rispetto principi gen. di imparzialità e trasparenza

- Art. 90, c.25. L.289/2002
- Normativa regionale

Modelli di gestione

IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA

- **CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (L.109/1994 – DPR 554/1999)**

AD INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE

**AD INIZIATIVA DEL PROMOTORE
(PROJECT FINANCING)**

Modelli di gestione

- **SOCIETA' A CAPITALE MISTO
PUBBLICO – PRIVATO
(art.113, c.5 lett.b) TUEL)**

**Previa selezione del partner privato mediante
gara ad evidenza pubblica**


Modelli di gestione

- **SOCIETA' IN HOUSE** (art.113, c.5 lett.c) TUEL)

1. **Totale capitale pubblico (anche multicomunale)**
2. **Controllo esercitato sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi**
3. **Preponderanza dell'attività svolta a favore dell'ente o degli enti che l'hanno costituita**

IN HOUSE PROVIDING

**NON SI FUORIESCE DA UN MODULO PUBBLICISTICO:
L'AFFIDAMENTO PUO' ESSERE DIRETTO**



Modelli di gestione

Altri strumenti di gestione

SPONSORIZZAZIONI
ACCORDI DI COLLABORAZIONE
(art. 119 TUEL)

CONVENZIONI TRA ENTI LOCALI PER
GESTIONI ASSOCIATE
(art.30 TUEL)

Principi da osservare nelle gare per le concessioni di servizi

- Proporzionalità nei requisiti di partecipazione alla gara (fatturato, esperienza, ecc.)
- Ammissibilità dell'avvalimento dei requisiti speciali
- Pubblicità delle sedute di gara e separazione valutazione tecnico-discrezionale ed accertamento condizioni economiche
- Predeterminazione criteri di valutazione delle offerte
- Divieto di commistione tra requisiti soggettivi (fatturato, esperienza, qualità) e criteri oggettivi di valutazione delle offerte
- Principio competenza tecnica della commissione ed assenza ed assenza cause di incompatibilità

Semplificazione nelle gare per le concessioni di servizi

- Pubblicazione del bando su mezzi efficaci ed economici (sito internet della s.a., sito ufficiale, ed ev. GUCE) – ma nel rispetto delle eventuali norme regionali;
- Possibilità di fissare termini per la presentazione delle candidature e delle offerte diversi da quelli ordinari (nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza);
- Possibilità di evitare la verifica a campione requisiti speciali (va effettuata sull'aggiudicatario provvisorio);
- Possibilità di fissare criteri diversi per l'individuazione sospetta di anomalia e di semplificare la procedura di verifica delle offerte sospette di anomalia (nel rispetto del principio del giusto contraddittorio);
- La disciplina dell'art. 84 sulla commissione giudicatrice non trova diretta applicazione (vanno comunque fatti salvi i principi generali sottesi alla disciplina del Codice);
- Possibilità di rimodulare le forme e gli importi delle garanzie

111

La procedura di gara per le concessioni di servizi

- Scelta della procedura: procedura aperta, ristretta, negoziata su bando / senza bando
- Struttura temporale: opzioni (rinnovo, proroga, ripetizione)
- Pubblicità del bando
- Requisiti di ammissione
- Garanzie (cauzione provvisoria, definitiva)
- Criteri di aggiudicazione e commissioni giud.
- Termini di presentazione candidature/offerte
- Verifica offerte anomale
- Aggiudicazione provvisoria e definitiva

11

2